

TI_GERICHTE 15.2003.107 vom 11. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.107

FR: TI_GERICHTE 15.2003.107 du 11 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.107 del 11 luglio 2003

Volltext

Incarto n. CEF Vig.15.2003.107

Lugano

11 luglio 2003/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo nel senso che deve essere pignorato l'importo eccedente fr. 3'800.-- al mese.

2. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'UEF di Locarno.

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Cometta

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.